



Il Segretario Generale

Prot. attribuito dal sistema
Cat. 1 - Cl. 1
Fasc. 3.7/2024

Brescia, 09 maggio 2024

Ai Responsabili di Area

Ai Responsabili di Settore

Alle Posizioni organizzative

Oggetto: Cauzioni provvisorie e definitive ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2023.

In esito ai controlli di regolarità amministrativa degli atti, è emersa la necessità di chiarire la disciplina della richiesta delle cauzioni provvisorie e definitive.

1) Garanzie negli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n.36 del 2023

GARANZIA PROVVISORIA: non va mai chiesta.

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere richiesta in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, **salvo motivata esenzione esplicitata nella determinazione di affidamento.**

Tra le ragioni che giustificano la mancata richiesta di cauzione possono annoverarsi le seguenti:

- a) riferimento all'art. 38, comma 5, del regolamento dei contratti, che indica la soglia di euro 20.000,00, Iva esclusa, al di sotto della quale la garanzia non viene richiesta per esiguità dell'importo, che rende antieconomica anche per questo l'Ente la costituzione della cauzione;
- b) affidabilità dell'operatore.

La motivazione dovrà essere rafforzata tanto maggiore è l'importo dell'affidamento fino alla soglia di 140.00,00/150.000,00 euro.

ACCORDI QUADRO

GARANZIA PROVVISORIA: non va mai chiesta.

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere richiesta nella misura massima del 2% dell'importo dell'accordo quadro.

GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: deve essere richiesta nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale, **salvo motivata esenzione esplicitata nella determinazione di affidamento.**



Il Segretario Generale

Tra le ragioni che giustificano la mancata richiesta di cauzione possono annoverarsi le seguenti:

- a) riferimento all'art. 38, comma 5, del regolamento dei contratti, che indica la soglia di euro 20.000,00, Iva esclusa, al di sotto della quale la garanzia non viene richiesta per esiguità dell'importo, che rende antieconomica anche per questo l'Ente la costituzione della cauzione;
- b) affidabilità dell'operatore.

La motivazione dovrà essere rafforzata tanto maggiore è l'importo dell'affidamento fino alla soglia di 140.00,00/150.000,00 euro.

2) Garanzie negli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) d) e e) del D. Lgs. n.36 del 2023

GARANZIA PROVVISORIA: non va richiesta, salvo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari devono essere indicate nella determinazione a contrarre.

La garanzia non può superare l'1 % dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito.

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo esonero nei casi debitamente motivati.

ACCORDI QUADRO

GARANZIA PROVVISORIA: non va richiesta, salvo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari devono essere indicate nella determinazione a contrarre. La garanzia non può superare l'1 % dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito.

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere costituita la cauzione del valore massimo del 2% dell'accordo quadro.

GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: cauzione del 5% del valore del singolo contratto attuativo oppure esonero motivato.

3) Garanzie nelle procedure sopra soglia europea

GARANZIA PROVVISORIA: deve essere richiesta ed è pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. La stazione appaltante, nella determinazione di indizione della procedura, può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 % oppure incrementarlo al 4% per renderlo proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni e al grado di rischio connesso.

Piazza della Loggia, 3 – 25121 Brescia

Tel. +39 030.29771 – Fax +39 030.2977255

segreteriagenerale@comune.brescia.it – www.comune.brescia.it



Il Segretario Generale

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere richiesta ed è pari al 10% dell'importo contrattuale con le maggiorazioni previste dall'art.117, comma 2. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8. Si ricorda che le riduzioni devono essere specificamente previste per il singolo appalto.

È possibile l'esonero **nelle fattispecie previste dall'art.117, comma 14,** subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura indicata negli atti di gara, dandone adeguata motivazione.

ACCORDI QUADRO

GARANZIA PROVVISORIA: deve essere richiesta ed è pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. La stazione appaltante, nella determinazione di indizione della procedura, può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 % oppure incrementarlo al 4% per renderlo proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni e al grado di rischio connesso.

GARANZIA DEFINITIVA: deve essere costituita la cauzione del valore massimo del 2% dell'importo stimato dell'accordo quadro.

GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: deve essere richiesta ed è pari al 10% dell'importo contrattuale con le maggiorazioni previste dall'art.117, comma 2. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8. Si ricorda che le riduzioni devono essere specificamente previste per il singolo appalto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmelina Barilla

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)